

Regolamento Regionale 6 dicembre 2008, n. 5

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2003 n. 5 'Attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 'Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo''

(BURL n. 50, 2° suppl. ord. del 11 Dicembre 2008)

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2008-12-06;5



Art. 1(1)

1. All'articolo 1, comma 1 del regolamento regionale n. 5 del 2003 è abrogata la lettera g).
2. All'art. 8, comma 1 del regolamento regionale n. 5 del 2003 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
'1 bis. Per le domande di attribuzione o conferma della qualifica internazionale, nazionale e regionale si adatterà la procedura telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica approvata con decreto della Direzione generale competente'.
3. All'articolo 16 del regolamento regionale n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'art. 16, comma 3 del regolamento regionale n. 5 del 2003 è abrogato e sostituito dal seguente:
'3. La Direzione generale competente qualora non si realizzi accordo tra le parti alla manifestazione fieristica concomitante meno consolidata nel tempo non attribuisce alcuna qualifica, né inserisce la medesima nel calendario fieristico regionale se non ricorrono, in applicazione del principio di tutela della concorrenza, le seguenti condizioni:
 - a) sussistenza effettiva dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 5 relativi alle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali;
 - b) conformità della sede espositiva scelta dalla manifestazione concomitante meno consolidata nel tempo ai criteri di cui agli articoli 9, 10 e 11 relativi ai requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali, nazionali e regionali.';
 - b) l'art. 16, comma 4 è abrogato e sostituito dal seguente:
'4. È comunque fatto salvo il diritto, per l'organizzatore della manifestazione concomitante, a svolgere ugualmente la propria fiera in qualsiasi periodo.'
4. L'articolo 17 del regolamento regionale n. 5 del 2003 è abrogato.
5. L'art. 23 del regolamento regionale n. 5 del 2003 è abrogato.

NOTE:

1. Si rinvia al r.r. 12 aprile 2003, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche.